

Le disposizioni del Protocollo n. 14

Protocollo n. 14 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, emendante il sistema di controllo della Convenzione

Articoli 1-17

(contengono le modifiche alla Convenzione, per la cui lettura si rinvia alle pagine che seguono)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 18

1. Il Presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati da:

a. firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b. firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 19

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti della Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle norme dell'articolo 18.

Articolo 20

1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti davanti alla Corte, nonché a tutte le sentenze la cui esecuzione è oggetto della sorveglianza del Comitato dei Ministri.

2. Il nuovo criterio di ricevibilità inserito dall'articolo 12 del presente Protocollo nell'articolo 35, paragrafo 3b) della Convenzione, non si applica ai ricorsi dichiarati ricevibili prima dell'entrata in vigore del Protocollo. Entro due anni dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, solo le Sezioni e la Sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.

Articolo 21

Alla data di entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che compiono il loro primo mandato è prorogata a pieno titolo, al fine di ottenere un totale di nove anni. Gli altri giudici pongono fine al loro mandato, il quale è legittimamente prorogato di due anni.

Articolo 22

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa:


a. qualsiasi firma;

b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c. la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all'articolo 19; e

d. ogni altro atto notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com



Per informazioni e abbonamenti

063022.5680 - 023022.5680

servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com